

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

I nodi vengono al pettine

L'emendamento approvato dal Gran Consiglio lo scorso 26 settembre (e immediatamente avallato dall'on. Gobbi a nome del Consiglio di Stato) alla Legge sulle tutele e curatele - ora "Autorità di protezione" - sta creando, specie nei Comuni, grande incertezza e non poche preoccupazioni. La nuova legge mantiene infatti le 18 Commissioni regionali già esistenti in precedenza, ma impone che i loro presidenti siano operativi "almeno all'80%".

Ci si chiede quindi innanzitutto:

1. i 18 presidenti in funzione - regolarmente nominati in base alla legge vigente al momento in cui le nomine sono avvenute - dovranno tutti essere assunti all'80 o al 100%, anche se il loro effettivo onere di lavoro fosse minore?
2. In questo caso, a quanto ammonta la maggior spesa prevedibile?
3. Considerato che ad essi sarà comunque ancora possibile svolgere in parte attività privata, come avvocati o altro, come si farà a controllare che questa parte non invada la percentuale di tempo per la quale sono assunti quale Autorità di protezione?
4. Chi sarà responsabile di questi controlli? Con quale spesa supplementare? A carico di chi?

Nel dibattito parlamentare, da parte dei sostenitori dell'emendamento, avallato come detto dal Consigliere di Stato Norman Gobbi, era stato sostenuto che i presidenti "professionisti" potrebbero occuparsi, a rotazione, anche di due o più Commissioni. Dato che la loro nomina compete comunque ai Comuni-sede, si chiede al Consiglio di Stato:

5. è possibile - e se sì, in che modo - imporre questo tipo di collaborazione?
6. Qualora i presidenti che venissero rimossi per far posto ai nuovi "professionisti" si opponessero alla rottura del contratto di assunzione, a chi toccherebbe indennizzarli? A quanto è valutabile l'ammontare dell'indennizzo?

In una recente intervista ad un quotidiano (v. *La Regione* del 29 ottobre u.s.) il Consigliere di Stato Norman Gobbi ha affermato che i Comuni-sede avrebbero commesso un errore, avendo proceduto "troppo presto" alle nomine dei presidenti. Chiediamo pertanto:

7. considerato che la legge vigente stabiliva che tali nomine avvenissero "entro il 30 settembre" (che quest'anno cadeva di sabato) e che la decisione del Gran Consiglio è avvenuta il 26 settembre (martedì), il Consiglio di Stato condivide il rimprovero mosso ai Comuni dal Capo del Dipartimento delle istituzioni? Come sarebbe stato possibile che le nomine avvenissero dopo? Perché il CdS non ha ritenuto di rendere attenti i Comuni-sede sulla possibilità che la legge cambiasse radicalmente, per cui sarebbe stato opportuno aspettare prima di procedere alle nomine?
8. Dato che sulla questione è ipotizzabile che sorga un contenzioso tra Cantone e Comuni, non sarebbe opportuno inserire nel Preventivo 2013 un'apposita voce di spesa?

Franco Celio
Galusero - Giudici - Mellini - Pinoja